

Accensione di fumogeno: per il reato occorre il pericolo concreto

È necessario accertare la tipologia di fumogeno, l'entità del fumo sprigionato e l'eventuale contesto di assembramento (Cassazione penale, sentenza n. 36716/2024)

Di **Anna Larussa**
Avvocato

Publicato il 16 ottobre 2024

Il reato di «accensioni ed esplosioni pericolose» non è integrato se l'accensione del fumogeno non determina un pericolo concreto per la pubblica incolumità (**Cassazione penale, sentenza n. 36716/2024 - testo in calce**).

Il fatto

Con la sentenza che si annota la Corte di cassazione ha annullato la condanna emessa nei confronti dell'**imputato** per la contravvenzione di cui all'**art. 703, comma secondo, c.p.** contestatagli per avere, in occasione di un "presidio di solidarietà" verso i detenuti di una Casa circondariale – cui prendevano parte altre persone in numero esiguo (quattro o cinque) - acceso in pieno giorno, e lanciato un fumogeno verso le mura dell'istituto di pena, lungo le passeggiate interessate dal transito di ciclisti e pedoni.

Con il **ricorso per cassazione** la **difesa** criticava la ritenuta colpevolezza per l'ipotesi aggravata, assumendo: - che, trattandosi di reato di pericolo concreto, non fosse sufficiente affermare che il luogo del fatto fosse notoriamente attraversato da pedoni e ciclisti ma fosse necessario accertare l'esistenza di un afflusso particolarmente elevato in quello specifico momento; - che il pericolo non si potesse considerare concretizzato dal momento che il fumogeno era stato simbolicamente lanciato verso le mura della Casa circondariale, e non verso le persone presenti ai fatti; - che il fumogeno non costituisce comunque, ex se, strumento pericoloso, non trattandosi di ordigno esplosivo ovvero fuoco di artificio.

La sentenza

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso osservando come oggetto della tutela della fattispecie in esame sia l'incolumità fisica delle persone rispetto alla pericolosità di determinate esplosioni o accensioni, compiute da chiunque - in luogo abitato e sue adiacenze ovvero in pubblica via e in direzione di essa - senza speciale licenza dell'autorità: pericolosità tanto maggiore quanto più il fatto avvenga in determinati luoghi - luogo ove sia adunanza o concorso di persone.

Quanto alla condotta materiale, la Corte ha richiamato la costante giurisprudenza di legittimità secondo cui tale condotta deve risultare pericolosa in concreto: e ciò sia con riferimento alle indicazioni specifiche contenute nella prima parte del primo comma della disposizione (sparo d'armi, accensione di fuochi d'artificio, lancio di razzi, o dell'innalzamento di aerostati con fiamme), sia con riferimento alle esplosioni o accensioni genericamente indicate nella seconda parte del medesimo primo comma, fra le quali certamente rientra l'accensione di un fumogeno (sempre che sussista il presupposto di fatto, ossia che si tratti di accensione per la quale è prevista la licenza della autorità, senza che l'agente ne sia provvisto, e sempre che sia accertato il requisito della pericolosità per la vita o l'incolumità delle persone); tali ipotesi, infatti, ancorchè indicate alternativamente, sono penalmente equivalenti.

Quanto alla **circostanza** aggravante del secondo comma, sempre secondo interpretazione giurisprudenziale consolidata, trattasi di aggravante speciale, di carattere obiettivo, siccome riguardante il luogo dell'azione e la gravità del pericolo (di cui il colpevole risponde anche ove non l'abbia voluta o conosciuta) e non di un autonomo titolo di reato, sicchè ai fini della sua integrazione è necessario che il luogo, ove sia adunanza o concorso di persone (secondo comma), sia abitato o costituisca adiacenza di luogo abitato o sia una pubblica via ovvero che il fatto avvenga in direzione di una pubblica via (primo

comma); diversamente, non sussistendo un reato nella sua nozione fondamentale, non potrebbe neppure sussistere la relativa circostanza aggravante.

Orbene, ha osservato la Corte che, sebbene in astratto l'accensione di un fumogeno, in particolari condizioni (ad esempio a distanza ravvicinata dalle persone, derivando il pericolo anche dalla respirazione dei relativi fumi) possa essere lesiva dell'incolumità dei presenti, e dunque rientri nelle condotte vietate dalla norma incriminatrice, in concreto ciò implica che **sia accertata la tipologia di fumogeno e l'entità del fumo sprigionato**, che sia accertata – nel caso di contestazione dell'aggravante – **l'eventuale contesto di assembramento** da intendersi, alla luce dell'indirizzo interpretativo correttamente richiamato dal ricorrente (Cass. Pen., Sez. IV, sentenza n. 4814/1974), come " *un afflusso particolarmente elevato di persone in rapporto all'ampiezza del luogo*".

Poiché le **sentenze** emesse nei due gradi di giudizio difettavano dell'accertamento della pericolosità in concreto della condotta del ricorrente nei termini in precedenza indicati, la Corte di Cassazione ha disposto l'annullamento dell'impugnata sentenza per un nuovo esame.

Diritto penale, a cura di Cadoppi Alberto, Canestrari Stefano, Manna Adelmo, Papa Michele, Ed. Utet Giuridica. Trattato in 3 tomi e oltre 8.000 pagine. Analizza il sistema penale e tutti i tipi di reati e di contravvenzioni previsti dal codice penale.

[Scarica gratuitamente l'estratto](#)